

REGOLAMENTO (CE) N. 380/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 142, lettere b), c), d), e), k), ed n),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽²⁾ è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009. Alcune disposizioni del regolamento abrogato continuano tuttavia ad applicarsi ancora nel 2009. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione ⁽³⁾ si applicano ad entrambi i regolamenti. Occorre pertanto aggiornare il titolo del regolamento (CE) n. 796/2004.
- (2) I riferimenti ai vari articoli del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 73/2009 figurano nella tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII di quest'ultimo regolamento. Tuttavia, a fini di chiarezza, occorre aggiornare alcuni riferimenti al regolamento abrogato contenuti nel regolamento (CE) n. 796/2004. Si devono inoltre sopprimere le disposizioni divenute obsolete.
- (3) Le condizioni per il ritiro dei seminativi dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico sono state abolite. Occorre pertanto sopprimere le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 796/2004.
- (4) Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 deve essere atto a conservare una traccia at-

tendibile e a consentire verifiche incrociate dei diritti all'aiuto. I diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono soggetti a particolari condizioni. Occorre pertanto inserire nel sistema i dati che permettano di verificare il rispetto di tali condizioni.

- (5) Secondo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, la verifica delle condizioni di ammissibilità deve essere ultimata prima del pagamento. Di conseguenza, la disposizione equivalente del regolamento (CE) n. 796/2004 è diventata superflua e deve essere soppressa.
- (6) Le disposizioni specifiche dell'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime ⁽⁴⁾, concernenti le riduzioni e le esclusioni nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, sono state soppresse dal regolamento (CE) n. 316/2009 della Commissione ⁽⁵⁾. Occorre pertanto sopprimere i riferimenti al suddetto articolo contenuti nel regolamento (CE) n. 796/2004. Inoltre, in seguito alla suddetta modifica del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre aggiornare gli articoli del regolamento (CE) n. 796/2004 in cui è richiesto un esplicito riferimento al regime di pagamento unico per superficie.
- (7) Sono necessarie disposizioni particolari in materia di gestione e controllo con riguardo al sostegno specifico concesso in caso di applicazione facoltativa dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (8) La domanda di aiuto a favore dei produttori di barbabietola e canna da zucchero deve essere corredata di copia del contratto di consegna di cui all'articolo 110 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003. In alcuni casi, tale contratto non è ancora stipulato all'ultima data utile che lo Stato membro può fissare per la presentazione della domanda di aiuto. Occorre pertanto prevedere la possibilità di trasmettere questo documento in data ulteriore da stabilirsi da parte dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 100 del 18.4.2009, pag. 3.